

Nel testo approvato, ricostruito sotto, il **testo in blu** è quello degli emendamenti approvati.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (C. 1178 Iacono ed altri).

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.
(Finalità).

La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle ferrovie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.

ART. 2.
(Individuazione delle ferrovie turistiche).

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e classificate come **tratte ferroviarie ad uso turistico** le linee caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico **su proposta delle Regioni**.

Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione **del suddetto elenco**.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere individuate e classificate come **tratte ferroviarie ad uso turistico** le linee dismesse o sospese.

4. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata e le opere d'arte **nonché le relative pertinenze, delle tratte ferroviarie ad uso turistico** sono utilizzati e valorizzati per le finalità di cui alla presente legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 3.
(Albo nazionale dei rotabili storici e turistici).

1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale:

a) che abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;

b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

1-bis. Sono rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, è **disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici**. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e di altre associazioni di categoria. I rotabili di cui al comma 1 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato.

3. Nella **apposita** sezione sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, o del concessionario oppure dell'impresa ferroviaria, i rotabili iscritti nella prima sezione che siano idonei alla

circolazione sulle linee ferroviarie di cui all'articolo 2, nonché sulle altre linee ferroviarie, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7. Nella richiesta di iscrizione alla [apposita](#) sezione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria, produce la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti [alla apposita sezione del registro di cui al presente articolo, equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.](#)

ART. 4.

(Gestione dell'infrastruttura).

1. Le linee ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie di cui all'articolo 2, comma 2, restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica.

2. Gli interventi di ripristino della linea ferroviaria possono essere finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza

3. [Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate, su proposta del gestore le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale per l'utilizzo della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore con provvedimento della regione.](#)

ART. 5.

(Gestione del servizio).

1. La gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie.

2. La gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.

3. Ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto, delle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle altre norme del medesimo decreto legislativo applicabili ai servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, ai fini dell'affidamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti, di cui al comma 4, procedono alla previa pubblicazione sul sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto di cui al comma 1, ne fa domanda:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza [del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale](#);

b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali;

5. Nella domanda sono indicate le linee ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che si intendono utilizzare, la frequenza delle corse e le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che si intendono esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti comunque idoneo alla gestione del servizio. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività di cui al comma 2 sono vincolanti.

6. Per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 4 di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

ART. 6.

(Condizioni di sicurezza della circolazione).

1. Sulle ferrovie turistiche possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici di cui alla seconda sezione dell'Albo previsto dall'articolo 3, anche non attrezzati con i sistemi di sicurezza attualmente previsti per i rotabili ordinari.

2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle [tratte ferroviarie ad uso turistico](#), l'[Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria](#) determina, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della linea ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 4 definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Il gestore trasmette in via telematica le istruzioni tecniche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che entro 30 giorni può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, l'impresa ferroviaria adotta le istruzioni tecniche stabilite dal gestore dell'infrastruttura.

ART. 7.

(Circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale).

1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, i rotabili di cui alla [apposita sezione del Registro](#) previsto dall'articolo 3 possono circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria.

2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale [determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, comunque garantendo la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.](#)

ART. 8.

(Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato).

1. Per servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e

organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.

ART. 9.

(Attività di promozione e valorizzazione del territorio).

1. Il gestore del servizio di trasporto di cui all'articolo 5, comma 1, assicura l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

ART. 10-bis.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, decorso il termine, sono qualificate come ferrovie turistiche, salvo che la Regione interessata con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ne richieda l'esclusione, le seguenti linee:

- a) Sulmona-Castel di Sangro;
- b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
- c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
- d) Sacile-Gemona;
- e) Palazzolo-Paratico;
- f) Castel di Sangro-Carpinone;
- g) Ceva-Ormea;
- h) Mandas-Arbatax;
- i) Isili-Sorgono;
- j) Sassari-Palau Marina;
- k) Macomer-Bosa;
- l) Alcantara-Randazzo;
- m) Castelvetro-Porto Palo di Menfi;
- n) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
- o) Noto-Pachino;
- p) Asciano-Monte Antico
- q) Civitavecchia-Capranica-Orte

ART. 10-bis.

(Ferrocicli).

La circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI è consentita sulle linee ferroviarie dismesse e sospese, con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.